



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dai Magistrati:

LAURA TRICOMI	Presidente
ALESSANDRA DAL MORO	Consigliera
ANNAMARIA CASADONTE	Consigliera Rel.
MAURA CAPRIOLI	Consigliera
RITA ELVIRA ANNA RUSSO	Consigliera

Oggetto:

IMMIGRAZIONE
Espulsione
giudizio di
pericolosità dello
straniero
Ud.08/10/2025 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24286/2024 R.G. proposto da:

_____ rappresentato e difeso dall'Avvocato
_____ (_____) con domicilio
_____ ;
-ricorrente-

Contro

PREFETTURA DI ROMA, ex lege rappresentata e difesa
dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587)
con domicilio digitale ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;
-resistente-

avverso SENTENZA di GIUDICE DI PACE ROMA n. 11097/2024
depositata il 08/11/2024.



Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2025 dalla consigliera Annamaria Casadonte.

RILEVATO CHE:

1. [REDACTED] impugna per cassazione la sentenza del giudice di pace di Roma che ha respinto il ricorso da lui proposto avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma in data 11.1.23.
2. A sostegno dell'opposizione egli aveva allegato di essere cittadino nigeriano, fuggito dal paese di origine in quanto il padre era un noto politico di opposizione costretto all'esilio e che per tale motivo si era recato in questura l'11.1.2023 al fine di presentare la domanda di protezione mentre, invece, gli era stata notificata la decisione di espulsione.
3. A seguito della costituzione dell'Amministrazione che insisteva per il rigetto della proposta opposizione, il giudice di pace la riteneva infondata evidenziando, in particolare, come la domanda di protezione era stata effettivamente formalizzata in data 9 settembre 2016 ma era stata rigettata. Inoltre, il giudice di pace osservava che il decreto prefettizio di espulsione era motivato e richiamava, oltre alla condizione di irregolare nel territorio nazionale, anche la condanna scontata dall'opponente alla pena detentiva di oltre tre anni per il reato di produzione e spaccio di sostanze stupefacenti, furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. A fronte di ciò non erano state documentate ragioni di inespellibilità e, conseguentemente, non sussistevano i presupposti di quell'articolo 19 comma 1.1 del testo unico sull'immigrazione.
4. La cassazione della sentenza pubblicata l'8.11.2024 è chiesta dal [REDACTED] con ricorso notificato il 20.11.2024 ed affidato a due motivi.
5. L'Amministrazione ha depositato memoria di costituzione ai fini dell'eventuale udienza di discussione ai sensi dell'art. 370 comma 1 cod. proc. civ. .



CONSIDERATO CHE:

- 6.** Con il primo motivo si deduce , in relazione all'art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18 d. lgs. nr. 150/11, art. 13, co 2, lett. c), del d.lgs. nr. 286/98, artt. 1, 4 e 16 del d. lgs. nr. 159/11 ed art. 112 cp.c. Si censura l'impugnata ordinanza per omesso esame del secondo motivo di ricorso relativo al difetto di motivazione per erronea configurazione nel caso di specie della invocata pericolosità sociale. Rileva il ricorrente che la sola considerazione dell'unico precedente penale relativo alla condanna per il reato di cui agli artt. 110, ed 81 del c.p. ed art. 73, co 4, D.P.R. nr. 209/90 ed art. 74, co 4, D.P.R. nr. 309/90 fosse da sola insufficiente a presumere la c.d. pericolosità sociale dell'odierno ricorrente. Sul punto la motivazione adottata sarebbe apodittica atteso che il giudice di pace si era limitato a rilevare l'assenza del vizio di motivazione con ragionamento astratto ed elusivo delle deduzioni ed argomentazioni dell'odierno ricorrente.
- 7.** Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 13, co 2, lett. c) e co 4-bis del D. Lgs. nr. 286/98 nonché dell'art. 3, L. nr. 241/90 ex art. 360 nr. 3, cod.proc.civ. si censura l'impugnata sentenza per aver ritenuto legittimo il decreto di espulsione, nonostante la carenza di istruttoria in merito all'accertamento della presunta pericolosità sociale del ricorrente.
- 8.** Si deduce la mancata considerazione, da parte del giudice di pace, degli elementi prospettati con il secondo motivo di ricorso in opposizione, laddove si è evidenziato che la sola considerazione dell'unico precedente penale non è di per sé sufficiente a ritenere lo straniero tuttora socialmente pericoloso.
- 9.** I due motivi che sono strettamente connessi in quanto inerenti al giudizio di pericolosità possono essere trattati congiuntamente e sono inammissibili.



10. Secondo un principio interpretativo già affermato nella giurisprudenza di questa Corte in tema di espulsione ex art. 13, comma 2, lett. c), del d. lgs. n. 286 del 1998, il giudice di pace deve valutare la sussistenza del requisito della pericolosità sociale della persona straniera, in concreto ed all'attualità, tenendo conto dell'esame complessivo della sua personalità, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola, non potendosi limitare a richiamare i precedenti penali citati nel decreto di espulsione o in altro provvedimento giudiziario, dai quali non discende alcun effetto di giudicato esterno o preclusivo all'esercizio dei compiti valutativi che è chiamato a svolgere (Cass. 26173/2023; id.23597/2023; id.19672/2025).

11. Tuttavia, affinché tale bilanciamento possa essere svolto dal giudice del merito avuto riguardo alla concreta ed attuale situazione del cittadino espulso occorre l'allegazione e documentazione degli elementi di fatto rilevanti e necessari a superare la valutazione sfavorevole in ordine alla pericolosità del ricorrente e desumibile, nel caso di specie, dalla significativa condanna riportata anche in materia di stupefacenti ad oltre tre anni di reclusione (rilevante anche ai sensi dell'art. 4 comma 3 d.lgs. 286/1998), dall'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, esclusa nel 2017 dalla Commissione, e dalla mancata indicazione di alcun concreto ed attuale percorso di integrazione nel territorio nazionale dallo stesso intrapreso o di ulteriori cause di inespellibilità.

12. Il ricorrente, infatti, si limita nel ricorso a contestare in astratto la motivazione del rigetto senza indicare quali elementi concreti ed attuali avesse allegato e documentato nell'opposizione di cui il giudice di pace non avesse tenuto conto nella formulazione della valutazione complessiva della sua condizione personale ed idonei ad inficiare la motivazione censurata.



13. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

14. Nulla va disposto sulle spese atteso il mancato esercizio di effettiva attività difensiva da parte dell'Amministrazione.

15. Rilevato che dagli atti il processo risulta esente non si applica l'art. 13 comma 1quater del d.p.r. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente non si applica l'art. 13 comma 1quater del d.p.r. 115 del 2002.

Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

Così deciso in Roma, il 08/10/2025.

La Presidente
LAURA TRICOMI

